

Codice A1709B

D.D. 28 dicembre 2018, n. 1364

Istanza di nuova concessione di azienda faunistico-venatoria "Funiera" (CN). Rigo.

Visto l'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 in base al quale il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

vista la Legge regionale n. 5 del 19.06.2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

visto in particolare l'articolo 1 comma 2 della citata D.G.R. secondo il quale: "Il Settore regionale Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica, di seguito denominato Settore, su richiesta degli interessati, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - I.S.P.R.A. (ex Istituto nazionale per la fauna selvatica - I.N.F.S.), autorizza l'istituzione di A.F.V. e di A.A.T.V., soggette a tassa di concessione regionale, entro i limiti del 14,5% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia e sino al 14% in ciascun Ambito territoriale di caccia (A.T.C.);- sino al 7% in ciascun Comprensorio alpino (C.A.)";

vista l'istanza 11.06.2018, protocollo n. 18429/A1702A del 14.06.2018, del Sig. Isoardo Carlo legale rappresentante della Società "La Funiera S.a.s. di Isoardo Carlo e C" intesa ad ottenere l'istituzione di nuova azienda faunistico-venatoria denominata "Funiera" di complessivi ettari 1.508,2832 ricadenti nel Comune di Castelmagno, zona faunistica delle Alpi del Comprensorio Alpino CN3 della Provincia di Cuneo;

vista la nota 27.07.2018 prot. n. 23074/A1702A inviata, tra gli altri, alla Provincia di Cuneo e al Comprensorio Alpino CACN3, con cui si comunicava la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P. n. 30 del 26.07.2018), della comunicazione di avvio del procedimento per la istituzione dell'AFV "Funiera";

vista l'integrazione documentale 06.08.2018 protocollo n. 23984/A1702A prodotta dalla Società "La Funiera S.a.s. di Isoardo Carlo e C", con cui si rettificavano i dati relativi alla superficie dell'azienda;

considerato che con D.G.R. n. 43-1055 del 10.10.2005, la Giunta regionale ha ridefinito le metodologie di calcolo per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP);

viste le determinazioni dirigenziali n. 496 del 30.06.2016 e n. 393 del 08.05.2017 con le quali sono stati aggiornati, così modificando i dati di cui alla determinazione dirigenziale n. 48 del 10.03.2006, i valori delle superfici agro-silvo-pastorali di ogni Provincia, ATC e CA, nonché la superficie residua per poter autorizzare l'istituzione di nuove aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

considerato che nel CACN3 la superficie TASP residua, così come da ultimo rideterminata, destinabile alla istituzione di nuove aziende, ammonta ad ettari 1.252,84;

considerato che con note prot. n. 3001/A1702A del 30.01.2018 e prot. n. 9928/A1702A del 27.03.2018 il C.S.I. aveva già comunicato che la proponenda azienda faunistico-venatoria "Funiera" aveva una superficie TASP pari a 1.267,59 ettari ed una superficie territoriale complessiva pari a 1.506,54 ettari;

visto la nota n. 54416/T-B5A del 07.09.2018 con cui l'I.S.P.R.A. esprimeva, ai sensi dell'art. 16 comma 1 della L. 157/1992, parere favorevole alla nuova costituzione dell'AFV in questione richiedendo però il rispetto di alcune indicazioni tecniche relative alla gestione faunistica dei galliformi alpini, evidenziate nella stessa;

valutate le controdeduzioni presentate dal Comprensorio Alpino CACN3 in data 15.10.2018, prot. n. 29106/A1709B del 16.10.2018;

vista la nota 06.11.2018 prot. n. 30763/A1709B con cui si comunicavano al legale rappresentante della Società "La Funiera S.a.s." i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza così come di seguito sintetizzati:

1) l'art. 17, comma 14 della nuova legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 ("Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria") stabilisce che "Le AFV e AATV di nuova istituzione, rispettano una distanza minima da altre aziende e dalle zone di divieto di 1000 metri"; considerato invece che la proponenda AFV "Funiera" confina con altri due aziende - l'AFV "La Bianca" e l'AFV "Viridio" - non è pertanto possibile il rispetto delle distanze minime di cui sopra così violando il citato art. 17, comma 14 della L.R. n. 5/2018;

2) la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. prevede che ciascun Comprensorio alpino (CA) possa destinare il 7% del proprio territorio agro-silvo-pastorale all'istituzione di AFV e di AATV. Ora, il Comprensorio Alpino CACN3 non dispone di sufficiente superficie agro-silvo-pastorale residua che possa consentire l'istituzione di nuove aziende faunistico-venatorie in quanto:

-la superficie agro-silvo-pastorale del CACN3, ai sensi della citata determinazione dirigenziale n. 393 del 08.05.2017 è pari ad ettari 62.610,00;

-il 7% di TASP massima disponibile per istituti privati per la caccia è di ettari 4.382,70;

-la superficie già occupata da istituti privati per la caccia è di ettari 3.129,86;

-la superficie ancora disponibile per gli istituti a gestione privata della caccia è quindi di 1.252,84;

-la superficie dell'AFV "Funiera", così come ricavata dalla relazione tecnica allegata all'istanza, è di 1.508,2832 ettari catastali e di 1.257,89 ettari di TASP;

3) non c'è una perfetta corrispondenza tra l'elenco delle particelle riportato nella dichiarazione dei soggetti che hanno rilasciato le convenzioni e la delimitazione aziendale rappresentata nella cartografia allegata all'istanza;

4) secondo l'art. 7, comma 1, lettera d) della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii la relazione tecnica predisposta dal tecnico faunistico, deve essere così suddivisa:

1) descrizione dettagliata dell'area, con indicazione delle superfici coltivate, delle principali essenze e dei modelli di conduzione, delle superfici boschive, degli incolti, dei corsi d'acqua, dei bacini naturali ed artificiali, delle zone umide e vallive, della popolazione residente e della sua distribuzione, delle vie di comunicazione che attraversano l'area con il relativo sviluppo e la tipologia;

2) indicazioni circa la fauna presente, con particolare riferimento a quella per la quale si richiede il prelievo. Deve altresì essere indicata l'eventuale presenza di specie particolarmente protette (art. 2, comma 4 L.R. 70/1996);

3) programmi pluriennali di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale.

Per ciascuna delle specie oggetto di prelievo, ed eventualmente per quelle particolarmente protette di rilevante consistenza od interesse faunistico, debbono essere indicati il programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale relativo all'intera durata della concessione, i principali interventi previsti e la relativa tipologia, compresa l'istituzione di eventuali zone di protezione.

Nel programma devono anche essere descritte le attrezzature predisposte per l'alimentazione e l'abbeveraggio della fauna, e le colture a perdere previste;

4) piano di assestamento ed immissione di specie selvatiche.

In relazione alla vocazionalità dei territori, ai programmi di miglioramento ambientale ed alla consistenza faunistica rilevata per le diverse specie deve essere predisposto un piano pluriennale di assestamento e di immissione, finalizzato alla costituzione o ricostituzione di un patrimonio faunistico stabile e in grado di autoriprodursi.

Il piano di assestamento deve contenere anche l'elencazione delle eventuali strutture produttive e di allevamento di fauna selvatica esistenti in azienda, nonché l'indicazione delle strutture di ambientamento esistenti e/o in programma;

5) programmi di prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica, con l'indicazione delle relative misure, dei tempi e delle modalità di realizzazione;

Nella relazione allegata all'istanza, invece:

- il punto 4 non è stato trattato;
- il punto 5 non è trattato, fatta eccezione una breve descrizione riguardo alla specie cinghiale;

5) la medesima relazione non evidenzia l'obiettivo naturalistico e faunistico che l'azienda deve perseguire ai sensi dell'art. 17 della L.R. 5/2018 e ai sensi della D.G.R. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. (la definizione di azioni tese al miglioramento del territorio costituisce, infatti, una condizione indispensabile per ottenere la concessione);

6) sempre nella relazione in questione manca la previsione di puntuali interventi ambientali volti al miglioramento delle condizioni naturalistiche e faunistiche, interventi cui deve essere improntata la gestione di una AFV;

7) il contratto di affitto con il Comune di Castelmagno per l'utilizzo ad uso venatorio dei terreni di proprietà comunale non è stato stipulato a seguito di procedure ad evidenza pubblica.

Rilevato che nella medesima nota 06.11.2018 prot. n. 30763/A1709B si concedeva alla richiedente azienda termine di 30 giorni per presentare eventuali osservazioni e per produrre ulteriore documentazione disponendo la sospensione dei relativi termini procedurali; nella medesima nota si evidenziava altresì che, in assenza di riscontro da parte della medesima azienda, così come nel caso di comunicazione di elementi non in grado di superare i motivi ostativi sopra esposti, il procedimento avrebbe avuto esito negativo;

constatato che, nel rispetto dei termini di cui sopra, il legale rappresentante della Società "La Funiera S.a.s." ha inviato ulteriore documentazione tecnica e amministrativa ed, in particolare:

- documentazione tecnica che ha premesso di superare le obiezioni di cui ai punti 3, 4, 5 e 6;
- un parere legale e nota prot. n. 73/11-1-3 del 15.01.2018 del Comune di Castelmagno, atti a dimostrare la validità ed efficacia del contratto in corso, per quanto concerne le obiezioni di cui al punto 7;
- un "Verbale di asseverazione di perizia" del 10.12.2018 avanti il Tribunale di Torino nel quale si afferma che, difformemente da quanto risultante dalla cartografia agli atti del Settore, il territorio appartenente al foglio mappale 5 del Comune di Marmora (area complessiva di 40 ettari) non risulterebbe conferito all'AFV "La Bianca" e quindi inserito nel relativo perimetro aziendale;

rilevato che, ferma restando la necessità, alla luce della prodotta perizia asseverata e del parere legale, di dover effettuare ulteriori approfondimenti circa l'eventuale disponibilità, nel CACN3, di superficie TASP residua per l'istituzione di nuovi istituti privati per la caccia e circa la validità ed efficacia del contratto in corso, appare comunque assolutamente assorbente il motivo di cui al punto 1) e, cioè, il mancato rispetto della distanza minima di cui all'art. 17, comma 14, della nuova legge regionale 19 giugno 2018, n. 5;

considerato che, sotto tale profilo, appaiono assolutamente non pertinenti le controdeduzioni presentate dalla richiedente azienda circa la non applicazione, al caso *de quo*, del citato art. 17 in quanto articolo destinato ad operare, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 5/2018, solo nei confronti di AFV già autorizzate alla data di entrata in vigore della medesima L.R. 5/2018 (21.06.2018);

rilevato che, in difetto di apposita disciplina transitoria, in virtù del principio *tempus regit actum*, le disposizioni della L.R. 5/2018 sono invece immediatamente applicabili a tutte le istanze di istituzione di nuova azienda il cui relativo procedimento non si sia ancora concluso alla data di entrata in vigore della nuova legge e, questo, indipendentemente dal fatto che la medesima istanza sia stata presentata, così come nel caso dell'azienda richiedente, prima del 21.06.2018;

considerato che tale motivo ostativo risulta assolutamente dirimente così da consentire il rigetto della domanda senza necessità di esaminare gli altri motivi che debbono pertanto considerarsi assorbiti;

ritenuto pertanto dover concludere il procedimento e di rigettare l'istanza di nuova concessione per l'istituzione dell'AFV "Funiera" per la violazione dell'art. 17, comma 14 della L.R. n. 5/2018 secondo il quale le AFV e le AATV di nuova istituzione devono rispettare "una distanza minima da altre aziende e dalle zone di divieto di 1000 metri";

vista la D.G.R. 29 dicembre 2016, n. 41-4515 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031";

attestato, secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 e ss.mm.ii.;
vista la L.R. 5/2018;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

determina

- di rigettare l'istanza di nuova concessione di azienda faunistico-venatoria "Funiera" ricadente nel Comune di Castelmagno, zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo, presentata il

11.06.2018, per le motivazioni indicate in premessa e, in particolare, per il motivo assorbente del mancato rispetto della distanza minima da altre aziende e dalle zone di divieto di 1000 metri, di cui all'art. 17, comma 14 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Paolo CUMINO

Il funzionario istruttore
Mauro Lavagno